

(Codice interno: 363925)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 9

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità e definizioni.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.
2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale.
3. Ai fini della presente legge si definiscono:
 - a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
 - b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
 - c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
 - d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
 - e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
 - f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;
 - g) terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi;
 - h) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi;

i) attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l'impiego di equidi.

Art. 2

Principio della concertazione.

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3

Ippovie del Veneto.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, dalle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie del Veneto, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

8. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4 **Gestione delle ippovie del Veneto.**

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

- a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
- b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) non perseguimento di fini di lucro;
- b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Art. 5 **Punti di sosta e di ristoro.**

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6 **Centri ippici.**

1. Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7 **Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11** **"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Al comma 5 quinquies dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la parola: "*cavalli*" è sostituita con la parola: "*equidi*" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi*".

Art. 8 **Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.**

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2. Le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

Art. 9

Valorizzazione delle attività con gli equidi.

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 11

Abrogazioni.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni.

Art. 2 - Principio della concertazione.

Art. 3 - Ippovie del Veneto.

Art. 4 - Gestione delle ippovie del Veneto.

Art. 5 - Punti di sosta e di ristoro.

Art. 6 - Centri ippici.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 8 - Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.

Art. 9 - Valorizzazione delle attività con gli equidi.

Art. 10 - Norma finanziaria.

Art. 11 - Abrogazioni.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente due proposte di legge e un disegno di legge a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 38: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Conte, Bassi e Negro relativa a "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equidi, in particolare l'ippoterapia";
 - progetto di legge n. 180: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Barison, Giorgetti e Donazzan relativa a "Norme per il sostegno e lo sviluppo del comparto ippico ed equestre";
 - progetto di legge n. 191: disegno di legge relativo a "Disposizioni regionali per il turismo equestre" (deliberazione della Giunta regionale n. 22/DDD del 10 ottobre 2016);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi";
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 gennaio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 febbraio 2018, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

fra le strategie perseguite dalla Regione per aumentare le presenze turistiche nel nostro territorio hanno un ruolo di primo piano la "destagionalizzazione", cioè il prolungamento della stagionalità e della frequentazione delle destinazioni turistiche del Veneto, anche oltre la tradizionale stagione estiva e la "delocalizzazione", ovvero la possibilità di ampliare la frequentazione turistica anche nelle destinazioni emergenti, in modo che si possano considerare turistiche non solo le località già affermate e conosciute a livello nazionale ed internazionale, ma anche quelle località di particolare pregio ma attualmente marginali rispetto ai principali circuiti turistici.

Operare per perseguire tali obiettivi vuol dire sviluppare nuove forme di turismo, e fra queste sicuramente il settore del turismo equestre, ovvero realizzato attraverso l'impiego degli equidi, è una nuova ed importante frontiera del turismo veneto, che attraverso la presente proposta di legge si intende sviluppare e valorizzare.

Con questo progetto la Regione intende disegnare, sostenere e disciplinare le nuove opportunità di crescita di questo segmento del turismo slow, un turismo lento, che insieme al cicloturismo, al turismo dei cammini religiosi, al circuito delle ville venete, rappresenta un vero elemento di novità nel panorama dell'offerta turistica regionale.

Il turismo equestre è strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di esplorazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale. E infatti, la realizzazione degli itinerari, l'individuazione dei percorsi, la fruibilità in sicurezza delle ippovie, consentirà di sviluppare in modo integrato e completo il turismo equestre, cioè un "driver" importante per scoprire e valorizzare territori della nostra Regione spesso non adeguatamente conosciuti od apprezzati, ma che possiedono in molti casi specificità e caratteristiche paesaggistiche, storico-culturali, artistiche ed enogastronomiche di elevato pregio.

Oltre ai centri ippici già presenti nel territorio regionale e che svolgono un importante ruolo di presidio del territorio e di punto di ritrovo per i cavalieri, la proposta di legge delinea una strategia integrata di individuazione, definizione, tracciamento e gestione di percorsi equestri, realizzati sul sedime di sentieri, carreggiate, piste, vicinali ed interpoderali, argini di canali, fiumi e golene, con spiccate connotazioni di fruibilità dal punto di vista turistico.

Ed è sicuramente questa la grande sfida che la proposta intende affrontare, in quanto si tratta di un turismo itinerante che ha bisogno di tracciati definiti, a cui si devono però affiancare, in un sistema integrato e finalizzato alla migliore fruizione turistica, la segnalazione, la tabellazione, l'individuazione dei punti di sosta, cioè di strutture adibite al ricovero degli animali poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate da gestori di centri ippici, da imprese agricole e imprese agrituristiche, anche al di fuori dei centri aziendali, ben localizzati e attrezzati, oppure utilizzando stabili dismessi che possono quindi essere recuperati.

L'ulteriore sfida per il turismo equestre è, una volta definita e sviluppata l'infrastruttura, quello di promuovere questa nuova forma di turismo del Veneto nei circuiti nazionali ed europei e, soprattutto, di rendere "vivi" i percorsi a cavallo, animando i tracciati, creando eventi di interesse culturale e storico, di valorizzazione delle aree naturali e del paesaggio rurale.

In tal senso la combinazione fra turismo equestre e turismo rurale o del "terroir" consentirà di diversificare le attività turistiche rispetto ai tradizionali filoni del turismo veneto, di scoprire e valorizzare nuove destinazioni, rispetto a quelle già conosciute e con elevata notorietà, e contribuire anche alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, nel perseguimento delle strategie complessive della politica regionale in campo turistico.

La proposta di legge però, oltre a definire, regolamentare e promuovere il turismo equestre ha inteso anche considerare nel suo complesso la valorizzazione delle attività svolte con gli equidi (cavallo, asino, mulo) che possono avere un importante significato dal punto di vista economico, socio-terapeutico, culturale e contribuire, come il turismo equestre, a valorizzare i territori, gli ambiti locali, le imprese ove tali attività hanno luogo e si sviluppano.

A tale fine il progetto prevede che la Regione promuova e disciplini la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi, ma anche che si attuino politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

Si tratta in definitiva di un complesso di attività di fruizione del territorio e delle sue risorse locali, che ha al centro l'utilizzo degli equidi come strumento di valorizzazione di tutte le attività collegate al cavallo e agli altri equidi, in grado di contribuire a rendere sempre più ospitale la nostra Regione e dare uno sviluppo, anche in senso valoriale e solidale oltre che economico, alle attività turistiche, imprenditoriali e sociali del Veneto.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del disegno di legge sia sul fronte del settore primario, che di quello del turismo, anche accessibile e sostenibile, e provvede a definire i punti cardine della norma in ordine ai diversi termini, concetti e attività dalla stessa definiti nei successivi articoli.

L'articolo 2 provvede a sancire il principio della concertazione della Regione e degli altri soggetti interessati dalla norma con le associazioni dei cavalieri nelle decisioni che riguardano la programmazione e l'attuazione sia degli aspetti infrastrutturali, sia delle attività di promozione, animazione e qualificazione dei percorsi a cavallo.

L'articolo 3 prevede una disciplina specifica per i percorsi a cavallo stabilendo i soggetti che possono proporre la realizzazione di tali itinerari, i criteri e le condizioni di sicurezza, di interesse turistico, di pregio naturalistico, nonché le altre caratteristiche che contraddistinguono le ippovie, anche ai fini dell'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle ippovie. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità di concedere degli interventi contributivi per interventi strutturali e di promozione e animazione dei percorsi a cavallo.

L'articolo 4 disciplina le modalità di gestione delle ippovie - o di un sistema integrato di ippovie - individuando un soggetto gestore, responsabile di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie nonché la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica. L'articolo prevede a tale riguardo la possibilità di costituire su base volontaria Consorzi per la Gestione delle Ippovie, soggetti senza fini di lucro di cui possono far parte oltre ad enti pubblici locali, le associazioni rappresentative del settore equestre e gli altri portatori di interesse del territorio.

L'articolo 5 riguarda gli aspetti relativi alla tutela della salute e del benessere degli equidi lungo i percorsi prevedendo specifici luoghi di sosta e di ricovero che possono essere di natura privata gestiti da aziende agricole o altri soggetti e su suolo pubblico, ivi compresi quelli eventualmente nella disponibilità del demanio regionale.

L'articolo 6 affronta il tema dei centri ippici fornendo indicazioni sulle caratteristiche urbanistiche edilizie ed igienico-sanitarie per la loro strutturazione nonché prevedendo che la Giunta disciplini le condizioni per tutelare la salute e le condizioni di sicurezza degli equidi e dei loro fruitori, garantendo la professionalità del personale addetto ai Centri.

L'articolo 7 modifica la norma urbanistica di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, con particolare riguardo al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela, alla gestione e al benessere degli equidi".

L'articolo 8 stabilisce che la Regione promuova e disciplini la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, prevedendo che la Giunta regionale ne definisca le modalità operative, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni.

L'articolo 9 stabilisce che la Regione, in connessione con lo sviluppo del turismo equestre, promuova e attui politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, attività di formazione e aggiornamento professionale nonché iniziative di valorizzazione della cultura e della tradizione locale attraverso l'impiego degli equidi.

L'articolo 10 prevede la norma finanziaria.

L'articolo 11 prevede infine l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 con cui si prevede a tutt'oggi il sostegno alle attività di turismo equestre.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima, Seconda e Quinta Commissione consiliare ai sensi degli articoli 66 e 51 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge n. 191, 38 e 180 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzeno Gerolimetto), Misto (Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto, Massimiliano Barison), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Cívico (Pietro Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra

Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo è un progetto di legge che ha una storia interessante, come dire, parte dal 2015 con la presentazione del progetto di legge dai consiglieri dell’allora gruppo tosiano e ha visto seguire la presentazione del progetto di legge di Forza Italia e della Giunta regionale.

È un progetto di legge molto interessante perché permette di regolamentare per legge quello che è stato anticipato nel corso degli ultimi anni attraverso una progettualità della Giunta regionale con l’identificazione di 12 anelli di ippovie del Veneto, prevalentemente site in zona montana, e che hanno lo scopo di integrare un’offerta turistica lenta sicuramente molto interessante.

In questo senso sono contenta che si arrivi oggi alla discussione di questo progetto di legge, dopo aver concluso nel mese di novembre un confronto anche con la Giunta regionale e l’Assessore Caner, che ha portato a delle innovazioni importanti, perché oltre alla utilità, descritte bene dal relatore Possamai, sono state verificate alcune proposte che avevo portato in Commissione, a seguito del confronto con le realtà associative che hanno contribuito fin dall’inizio e hanno voluto continuare consigliando il perfezionamento di determinati passaggi.

Quali? In particolar modo mi sento di ricordare, anche come esempi di buona pratica legislativa: l’identificazione di Green Ways, perché non parliamo soltanto di ippovie come utilità per il mondo del turismo equestre, sia quello imprenditoriale che associazionistico. Questi percorsi non sono identificati come ippovie, ma come sentieri su cui viene garantita la possibilità di passaggio dei cavalli così come da Codice della Strada, con un’ulteriore tutelata promossa dalla Regione Veneta, per permettere gli spostamenti utili a raggiungere le aree che ospitano le ippovie regionali.

Altro aspetto è la necessità di assicurare un sistema di manutenzione ben preciso delle ippovie, perché chiaramente la sicurezza sta anzitutto e per garantire una positiva fruizione del servizio del turismo equestre, è chiaro che la manutenzione deve essere affidata a soggetti capaci di interpretare quelle che sono le necessità di cavallo e cavaliere. Come? Grazie al confronto avuto, è chiarito in legge.

Attraverso la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano del turismo equestre e grazie alla creazione magari di Consorzi specifici, che possono occuparsi, non soltanto della promozione, non soltanto della valorizzazione di tipo turistico, ma anche della tutela della sicurezza dell’ippovia e della sua percorribilità.

Molto importante potrebbe essere un ulteriore ragionamento riguardo la sicurezza: garantire che nell’identificazione del percorso dell’ippovia, questo lo propongo tramite emendamento, vi sia la particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle operazioni di soccorso.

Nelle ippovie identificate non soltanto nelle altre Regioni ma anche nei diversi territori europei, sono individuate fin dal principio le entrate e le uscite per i mezzi di soccorso e ciò è un’ulteriore attenzione alla sicurezza utile ad ogni tipo di turismo sportivo e non, ma in particolare quello a cavallo. Per questo motivo ho inserito questo tema in una proposta emendativa che, mi auguro, possa essere discussa e accolta.

Ulteriore aspetto che potrebbe essere utile al buon esito di questo progetto di legge, è prevedere non soltanto la possibilità di realizzare consorzi, tra le diverse realtà, enti e associazioni, ma anche prevedere la possibilità dei Comuni di potersi affiancare ad una associazione equestre del territorio, un centro ippico. Parliamo di persone consapevoli che potrebbero mettere servizio della comunità locale la propria esperienza nella stessa maniera in cui, per esempio, è stato fatto per sentieri con convenzioni con associazioni di cavalieri che hanno, per esempio, garantito la pulizia costante, la percorribilità e la sicurezza del percorso.

Queste sono le pochissime proposte emendative che mi sono permessa di promuovere. Una nota positiva la desidero fare per valorizzare che si sia mantenuta nel testo la volontà di sostenere progetti di ippoterapia. Naturalmente sarà molto importante il recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti, non soltanto per l’ippoterapia ma per tutte le tipologie di assistenza con gli animali che evidentemente necessitano di un aggiornamento normativo e anche di una chiarezza in merito alle opportunità future.

In questo senso ringrazio dell’attenzione rivolta alle associazioni dei Cavalieri e delle Amazzoni del Veneto, con questo progetto di legge che ha permesso una bella opportunità di confronto non solo in Consiglio ma anche sul territorio fra le diverse associative ludico sportive, con un lavoro di unità che deve essere rimarcato.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 12 bis della legge regionale n. 28/2012 è il seguente:

“Art. 12 bis - Turismo rurale e fattorie didattiche.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:
 - a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all’ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
 - b) l’allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

- c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
- d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.
2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.
3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all' articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.”.

Note all'articolo 1

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2012 è il seguente:

“Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.
2. L'utilizzazione agriturbistica e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.
3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisoriale.”.

Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 50 – Disposizioni sull'applicazione della legge.

1. Gli articoli da 1 a 49 si applicano successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel BUR da parte della Giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti:
- a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui all'articolo 9;
- b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);
- d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare:
- 1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
 - 2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
 - 3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
 - 4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
 - 5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
 - 6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
 - 7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45;
- e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi;
- g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto;
- h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, ferme restando le attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni, i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale.

4. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16.

5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel BUR tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3, restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia.

6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera e).

7. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato:

a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: *“Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500”*;

b) la lettera c) del comma 8 è abrogata.

8. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

omissis

9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dal comma 8, il comune può approvare varianti al piano regolatore generale con la procedura dell'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, avuto riguardo alle particolari connotazioni urbanistiche ed edilizie dei luoghi.”

Nota all'articolo 7

Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 – Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane” “ e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1, stabilisce parametri agevolati per il calcolo della redditività minima di cui al comma 2, lettera c). Limitatamente alle iniziative finanziabili a valere sulle risorse del vigente Programma di sviluppo rurale riferite all'avviamento di imprese di giovani agricoltori, è consentita la realizzazione di strutture agricolo-produttive in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3; per tali interventi, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini della finanziabilità da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e successive modificazioni certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3. La Giunta regionale invia annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sul numero e le tipologie degli interventi finanziati ai sensi del presente comma.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

- a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;
- a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;
- b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;
- c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

5 quater.

omissis

5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di equidi, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità *nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.*

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.

6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo